

**DELIBERA N. 11**

**XXXXX XXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)  
(GU14/563017/2022)**

**Il Corecom Abruzzo**

NELLA riunione del 26/04/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*”, come modificato dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Co.Re.Com Abruzzo;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee*”;

*legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni";*

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta in data 31/03/2023 tra il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo;

VISTA l'istanza di XXXXX XXXXX del 07/11/2022 nei confronti del gestore Tim S.p.a. acquisita con protocollo n. 0317690 del 07/11/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante, per il tramite dell'Avv. XXXXXX, contesta quanto di seguito: *“L'istante ha stipulato contratto con Tim che prevedeva un finanziamento per l'acquisto di una TV Samsung. Le telefonano per dirle che la televisione non è più disponibile e che il contratto si deve intendere risolto. A distanza di anni Europa Factor chiede il pagamento di più di 400 euro”*. In base a tali premesse, l'istante chiede:

- 1) La cessazione del contratto;
- 2) L'annullamento della fatturazione emessa fino a conclusione del ciclo di fatturazione;
- 3) L'indennizzo del caso di specie di € 300,00.

Allega:

- Copia della notifica della cessione del credito e sollecito di pagamento della società Europa Factor S.p.A. del 05/09/2022;

- Copia delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dalla istante in data 03/11/2022 e 05/01/2023.

Alla richiesta di integrazione documentale inserita in piattaforma dal Co.re.com. il giorno 08/11/2022 al fine di ottenere la produzione della copia del contratto, degli estremi dei codici delle segnalazioni effettuate telefonicamente o in forma scritta per lamentare i costi fatturati e dell'elenco delle fatture contestate, l'istante non ha fornito risposta.

## **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore, nel contestare ed impugnare l'avversa istanza, rappresenta quanto di seguito: *“Con riferimento alla controversia in esame, si eccepisce l'improcedibilità della stessa per difetto di legittimazione passiva in quanto TIM non è più titolare del credito relativo alle fatture RP00122251, RP01479757 e RP01705712 per l'importo di € 408,99 in quanto sono state cedute da quest'ultima alla Società Europa Factor S.p.A., per ammissione della stessa Signora XXXXX che ha ricevuto dalla stessa il relativo sollecito di pagamento, allegato in Conciliaweb. Tale materia esula dal campo di applicazione del Regolamento applicativo e del regolamento di procedura, rispettivamente, Allegato C alla delibera n. 358/22/CONS e Allegato B alla Delibera n.358/22/CONS. A tale riguardo, si evidenzia che il credito contestato e la relativa fattura non sono mai stati oggetto di contestazione e reclamo scritto. Peraltro, nessun reclamo è stato prodotto dall'Istante in Conciliaweb. E' evidente che l'Istante abbia ricevuto il sollecito di pagamento dalla Società Europa Factor, visto che è proprio il medesimo ad asserirlo nel Formulario GUI4 e ad allegare la missiva di sollecito di pagamento in Conciliaweb. Si evidenzia che la linea telefonica 087XXXX è stata attivata il 09.09.2017 e cessata il 10.08.2018 a causa della “morosità” sussistente. Dalla consultazione del sistema amministrativo di TIM, si rileva che tutte le fatture emesse per la suddetta linea non sono state saldate per un totale di € 686,68. Come già detto, TIM non è più titolare del credito relativo alle fatture RP00122251, RP01479757 e RP01705712 per l'importo di € 408,99 che sono state cedute da TIM alla Società*

*Europa Factor S.p.A. Alla luce di quanto detto, si chiede a codesto Corecom di rigettare la parte di domanda relativa alle fatture RP00122251, RP01479757 e RP01705712 per l'importo di € 408,99 che sono state cedute da TIM alla Società Europa Factor S.p.A. per difetto di legittimazione passiva in quanto il predetto credito, mai reclamato, è stato ormai ceduto alla predetta Società”.*

Allega:

- Copia della fattura RP01713440 del 01/10/2017 dell'importo di € 0;
- Copia della fattura RP01705712 del 04/09/2018 dell'importo di € 305,18.

### **3. Le repliche dell'istante.**

In riferimento alle memorie presentate da Tim SpA relative alla controversia di cui all'oggetto, l'istante replica allegando nel fascicolo documentale una dichiarazione so-situtiva di atto notorio sottoscritta in data 05/01/2023 nella quale ha dichiarato: *“di avere stipulato un contratto con Tim che prevedeva un finanziamento per l'acquisto di una tv Samsung , di avere successivamente ricevuto un telefonata da Tim ove mi informavano del fatto che la tv non era più disponibile e che il contratto doveva intendersi risolto e in quella sede di aver sporto relativo reclamo per l'inadempimento contrattuale della Tim cui non ha risposto e di aver ricevuto da Europa Factor a distanza di anni richiesta di pagamento di più di 400 euro”.*

### **4. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste di parte istante non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

L'oggetto della controversia è incentrato sull'avvenuta ricezione da parte dell'utente di una richiesta di pagamento da parte della società Europa Factor SpA rispetto a insoluti riferiti ad un contratto che l'utente riteneva cessato da anni. Più in particolare, l'istante dichiara di aver, dapprima, stipulato un contratto con Tim che prevedeva il finanziamento per l'acquisto di un determinato televisore e di aver ricevuto, poi, una comunicazione telefonica dallo stesso gestore che la informava della intervenuta indisponibilità del televisore oggetto di interesse e che, pertanto, il contratto doveva intendersi risolto. In via preliminare e pregiudiziale rispetto alla trattazione del merito della presente controversia, Tim eccepisce l'improcedibilità della procedura avviata per difetto di legittimazione passiva in capo al gestore convenuto in quanto non più titolare del credito oggetto di contestazione - relativo alle fatture RP00122251, RP01479757 e RP01705712 per l'importo di € 408,99 - avendolo ceduto alla Società Europa Factor S.p.A., così come notificato alla Sig.ra XXXXX mediante la nota dalla stessa allegata in atti. In particolare, Tim rileva - sia pur genericamente - come, per effetto della intervenuta cessione del credito, la materia oggetto di presente controversia esuli dal campo di applicazione del Regolamento applicativo e del Regolamento di procedura delle contro-versie di cui, rispettivamente, agli Allegati C e B alla delibera n. 358/22/CONS.

A ben guardare, la cessione del credito consiste nel negozio giuridico, regolato dagli artt. 1260 e segg. del codice civile, in base al quale: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla Legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione". Nei casi consentiti dalla legge, pertanto, un soggetto, denominato 'creditore-cedente', dispone di un suo diritto di credito, trasferendolo ad un terzo denominato 'cessionario'. Il soggetto tenuto all'adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di 'debitore - ceduto'. La cessione, si perfeziona, nei rapporti tra 'creditore-cedente' e 'cessionario', in forza del solo consenso da essi espresso. Si tratta, quindi, di un rapporto giuridico bilaterale tra 'creditore' e 'cessionario' che rimane estraneo alla sfera di intervento del

‘debitore-ceduto’. Ai sensi dell’art. 1264 c.c., la cessione del credito spiega i suoi effetti nei confronti del ‘debitore-ceduto’ quando questi l’abbia accettata o quando gli sia stata notificata, ossia quando gli sia stata data una comunicazione formale, ad esempio, con raccomandata con ricevuta di ritorno. La notifica dell’avvenuta cessione deve essere considerata come condizione necessaria affinché la stessa possa divenire opponibile al debitore ed obbligarlo ad adempiere. In tal senso, la notifica al ‘debitore-ceduto’ integra una condizione di opponibilità del negozio al debitore medesimo, nel senso che priva quest’ultimo del diritto di liberarsi adempiendo al cedente.

Nel caso di specie, avendo l’istante fondato il proprio ricorso al Corecom proprio sull’avvenuta ricezione della notifica dell’insoluto contestatole dalla società Europa Factor in qualità di ‘cessionaria’ del credito alla stessa ceduto da Tim (‘creditore-cedente’), risulta del tutto evidente come, in concreto, la fattispecie de qua si configuri a tutti gli effetti come rientrante all’interno della fattispecie della cessione del credito di cui all’art. 1260 c.c., in cui l’odierna istante riveste il ruolo di ‘debitore – ceduto’.

A riguardo, come anticipato, il gestore eccepisce l’incompetenza per materia del Co.re.com. adito ai sensi della Delibera n. 358/22/CONS, ancorchè senza operare specifici riferimenti normativi. Invero, l’art. 2, comma 2, della richiamata Del. 358/22/CONS stabilisce che: “Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le controversie attinenti unicamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate dall’operatore, a eccezione di quelle inerenti a crediti o prestazioni contestate dall’utente”.

L’Autorità, pertanto, esclude la propria competenza nelle ipotesi in cui le controversie vertano esclusivamente sul recupero del credito tranne quando le sottese somme siano state oggetto di precedente contestazione da parte degli istanti. Sul punto, la stessa Agcom, in risposta ad un quesito sollevato dal Co.re.com. Sicilia in ordine alla legittimità o meno dell’eccezione sollevata da Tim in merito alla propria ritenuta carenza di legittimazione passiva in casi di avvenuta cessione del credito a società terze, in data 28/09/2022 ha chiarito: “Il Regolamento è chiaro: sono escluse dall’applicazione dello stesso le controversie attinenti esclusivamente al recupero del credito, che in termini pratici significa che non ci deve essere stata contestazione delle prestazioni da

parte dell'utente. In tutti gli altri casi, ove cioè il mancato pagamento è conseguente a una contestazione circa gli addebiti, l'istanza è ammissibile e a nulla rileva l'eventuale cessione del credito. Ne consegue che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento dell'eccezione di inammissibilità debba essere giustificato sotto il profilo oggettivo della mancanza di contestazione e mai sotto quello soggettivo della carenza di legittimazione per cessione del credito”.

Pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità sollevata da Tim nel caso di specie, non è richiesto tanto l'accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo al gestore per avvenuta cessione del credito a Europa Factor, correttamente notificata al debitore, ma è necessaria, ai sensi dell'art. 2, c.2 del vigente Regolamento di procedura delle controversie, la verifica in ordine all'avvenuta contestazione da parte dell'utente delle somme ritenute illegittime e lasciate, pertanto, insolute e successivamente cedute dall'operatore a terzi.

Nella fattispecie in esame, il gestore ha dichiarato l'assoluta assenza di reclami da parte dell'istante, mentre quest'ultima, nonostante espressa richiesta di integrazione documentale da parte del Corecom al fine della produzione di copia dei reclami sporti in forma scritta piuttosto che degli estremi dei codici delle segnalazioni effettuate telefonicamente per lamentare i costi fatturati, oltre che per l'indicazione delle specifiche fatture contestate, non ha fornito riscontro al riguardo.

Successivamente al deposito delle memorie di Tim, poi, parte istante ha prodotto in atti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., datata 05/01/2023 in cui, dopo aver ribadito: “di aver stipulato contratto con Tim che prevedeva un finanziamento per l'acquisto di una TV Samsung, di aver successivamente ricevuto una telefonata di Tim in cui mi informavano del fatto che la TV non era più disponibile e che il contratto doveva intendersi risolto”, dichiara altresì: “in quella sede di aver sporto regolare reclamo per l'inadempimento contrattuale della Tim cui non ha risposto”.

A ben guardare, pertanto, prescindendo dalla valutazione circa la spendibilità, a fini probatori, nella presente sede dello strumento della dichiarazione prodotta dall'istante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, ai fini, peraltro, della sostanziale

ripetizione dei medesimi fatti già narrati mediante formulari UG e GU14 nel tempo depositati al Corecom, aggiungendo quale unico elemento descrittivo nuovo quello riferito all'asserito "regolare reclamo per l'inadempimento contrattuale della Tim" di cui, tuttavia, non viene precisata né la data né, soprattutto, il riferimento alle fatture emesse e ritenute illegittime. Nulla viene in altro modo ulteriormente precisato dall'istante e tutto lascia intendere, pertanto, che il reclamo dallo stesso autodichiarato fosse riferito, in realtà, unicamente alla intervenuta indisponibilità del televisore oggetto di interesse. Rispetto, pertanto, alla specifica verifica sottesa al dettato di cui all'art. 2, c. 2 del vigente Regolamento di procedura delle controversie di cui alla Del. 538/22/CONS, così come chiarito dall'Autorità in data 28/09/2022, non risultando agli atti provato l'avvenuto invio di un reclamo da parte dell'istante rispetto alle fatture oggetto di cessione di credito, non si rinvergono nel caso di specie i presupposti richiesti ai fini della possibile trattazione dello stesso nella presente sede. Si dichiara, pertanto, il rigetto dell'istanza per inammissibilità della stessa, nella sua interezza, per carenza dell'elemento oggettivo della contestazione degli addebiti da parte dell'istante.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente

### **DELIBERA**

1. Il Corecom Abruzzo rigetta integralmente l'istanza presentata dalla Sig.ra XXXXX XXXXX nei confronti dell'operatore Tim Spa, per inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 2, c. 2, del vigente Regolamento di procedura delle controversie di cui alla Del. 538/22/CONS, per le motivazioni espresse in premessa.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

5. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* dell'Autorità e del Corecom Abruzzo.

L'Aquila 26.04.2023

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e ii.